

Avv. CARMELO VANELLA  
Corso Sandro Pertini n. 62  
97015 – Modica (RG)  
tel/fax 0932-1912023  
pec: carmelo.vanella@avvragusa.legalmail.it

**TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 414 C.P.C.**

**con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014**

**PER:** la prof.ssa Selvagio Emanuela, [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliata in Modica  
nel Corso Sandro Pertini n. 62, presso lo studio dell'avv. Carmelo Vanella  
(VNLCLM81L12H163E) del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende, giusta procura in  
calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni al fax 0932-  
1912023 o alla pec carmelo.vanella@avvragusa.legalmail.it,

- *ricorrente;*

**CONTRO:**

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale a Roma, viale Trastevere n. 76/a [in proseguo M.I.];
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, c.f. 80018500829, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale a Palermo, via G. Fattori n. 60 [in proseguo U.S.R. SICILIA];
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa**, c.f. 92005900888, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale a Ragusa, via Giordano Bruno n. 2 [in proseguo A.T. RG];
- **Istituto d'Istruzione Superiore Archimede di Modica**, c.f. 90030220884, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede in Modica, via Fabrizio n. 10 [in proseguo I.I.S. Archimede];

tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge nei suoi uffici siti a Catania, via Vecchia Ognina n. 149, pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistenti;*

**E NEI CONFRONTI:**

- **di Morreale Giuseppina, Giardina Concetta**, relativamente alla classe A002 delle GPS II fascia della provincia di Ragusa;
- **di Giudice Irene, Gentile Salvatore**, relativamente alla classe A003 delle GPS II fascia della provincia di Ragusa;
- **di Cilia Carlo**, relativamente alla classe A007 delle GPS II fascia della provincia di Ragusa;

- di **Morreale Giuseppina, Giudice Irene, Giardina Concetta, Agosta Eliana**, relativamente alla classe A009 delle GPS II fascia della provincia di Ragusa;
  - di **Caccamo Rosaria, Giunta Maria**, relativamente alla classe A010 delle GPS II fascia della provincia di Ragusa;
  - di **Morreale Giuseppina, Giunta Maria, Tribastone Christian, Tumino Loredana, Viola Fernanda, Schembari Elena, Giudice Irene, Cannizzaro Angelo, Giardina Concetta, Giunta Barbara, Agosta Eliana**, relativamente alla classe A016 delle GPS II fascia della provincia di Ragusa;
  - **comunque, di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole per la ricorrente del presente giudizio e**, dunque, in caso di disapplicazione dei provvedimenti impugnati e corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuabili in tutti coloro che si trovano in posizione migliore nelle Graduatorie Provinciali Supplenze – GPS (**all. n. 50 e 51**) – relativamente alle classi di concorso A001 (oggi AM01), A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017 (oggi AS01), A061– stante il considerevole numero di soggetti, le difficoltà nel recuperarne i dati anagrafici, soprattutto la residenza, e l'impossibilità di identificarli compiutamente dovuta all'incertezza sulla loro esatta collocazione nelle GPS, conseguenza dello stratificarsi di innumerevoli provvedimenti di rettifica dei punteggi non seguiti, nel momento in cui si scrive, dalla ripubblicazione delle GPS aggiornate – la notifica nei modi ordinari risulta estremamente difficile ed onerosa e, pertanto, si formula istanza di notificazione per pubblici proclami con modalità telematiche mediante pubblicazione, cumulativa o alternativa, di avviso in apposita sezione dei siti web istituzionali del M.I.U.R. e degli Uffici scolastici territoriale interessati;
- *controinteressati.*

## PREMESSO

La prof.ssa Selvagio Emanuela è docente a tempo determinato presso l'I.I.S. Archimede di Modica giusta contratto prot n. 5335 del 9/09/2024 (**All. A**).

Con ricorso iscritto al n. 01088/2021 Reg. Ric. Tar. Sicilia – Catania (**All. B**), la prof.ssa Selvagio Emanuela ha chiesto:

### **1. l'annullamento:**

- 1.1. del provvedimento I.I.S. Archimede prot. 6943 del 22/10/2021, trasmesso alla ricorrente a mezzo mail il 30/03/2021 – qualificato come “*rettifica della precedente di pari numero e data*” – con il quale il D.S. ha rettificato e convalidato il punteggio totale della prof.ssa Selvagio, con risultati diversi rispetto al provvedimento di pari numero e data trasmesso alla ricorrente a mezzo mail il 3/03/2021, attribuendo: punti



(anziché 69) nelle classi di concorso A001 e A061; punti 98 (anziché 68) nelle classi di concorso A002, A003, A005, A006, A007, A009, A016, A017, ovvero quelli che comunque risulteranno provati o di giustizia.

**3. La condanna in forma specifica ex art. 30 co. 2 c.p.a.**

3.1. delle Amministrazioni resistenti all'adozione dei provvedimenti di rettifica delle GPS Il fascia della provincia di Ragusa, con relativo posizionamento della ricorrente con il corretto punteggio come sopra specificato ovvero quelli che comunque risulterà provato o di giustizia.

**4. La declaratoria, anche in via cautelare,**

4.1. del diritto della ricorrente a vedere modificato e corretto il proprio punteggio, per come sopra specificato, secondo la corretta valutazione dei titoli di servizio posseduti ma illegittimamente pretermessi dal computo.

L'Avvocatura dello Stato Ufficio Distrettuale di Catania si è costituita e ha resistito depositando memoria difensiva (**All. C**).

L'odierna ricorrente ha depositato memoria difensiva e di replica (**All. D**), note di trattazione scritta d'udienza (**All. E**) e ulteriori memorie difensive e di replica (**All. F**).

Con ordinanza n. 00583/2021 Reg. Prov. Cau. del 6/10/2021, pubblicata il 6/10/2021, il TAR Sicilia – Catania (Sezione Seconda), ritenuta la propria giurisdizione e competenza ha rigettato la richiesta cautelare (All. G).

L'odierna ricorrente ha poi depositato memoria conclusionale ex art. 73 co. 1 C.P.A. (**All. H**). Con sentenza n. 03829/2024 Reg. Prov. Coll. dell'11/11/2024, pubblicata il 18.11.2024, il TAR Sicilia – Catania (Sezione Terza) ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario con facoltà di riassumere il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 co. 2 C.P.A. (All. I).

Con il presente atto, la prof.ssa Selvagio Emanuela riassume il giudizio innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale e ripropone le domande formulate nel ricorso e nelle memorie versate al TAR Sicilia – Catania, che sono appresso integralmente trascritti:

< **(all. A)** >

**“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
SEDE DI CATANIA  
RICORSO  
CON ISTANZA CAUTELARE E DI NOTIFICAZIONE  
PER PUBBLICI PROCLAMI CON MODALITA' TELEMATICHE**

**PER:**

la prof.ssa Selvagio Emanuela,   
 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati Francesco Giardina (GRD FNC 74E22 H163T) del Foro di Ragusa, con studio in Pozzallo







di concorso A001 e A061; punti 98 nelle classi di concorso A002, A003, A005, A006, A007, A009, A017 (all. n. 19);

- d) con determina D.S. I.I.S. Archimede prot. 6943 del 22/10/2020, trasmessa alla ricorrente a mezzo mail il 3/03/2021 – qualificata come “integrazione della precedente di pari numero e data” – è stato rettificato e convalidato il punteggio totale della prof.ssa Selvagio attribuendole i punti per come meglio specificati nella lettera c) (all. nn. 20 e 21).
- e) Poi, però, in occasione di un ennesimo controllo, con determina D.S. I.I.S. Archimede avente prot. 6943 del 22/10/2020, trasmessa alla ricorrente a mezzo mail il 30/03/2021 – qualificata come “rettifica della precedente di pari numero e data” – è stato nuovamente rettificato e convalidato il punteggio totale della prof.ssa Selvagio, con risultati diversi rispetto alla determina di cui ai precedenti punti a) e d) e precisamente attribuendo: punti 74 (anziché 104) nella classe di concorso A010; punti 69 (anziché 99) nelle classi di concorso A001 e A061; punti 68 (anziché 98) nelle classi di concorso A002, A003, A005, A006, A007, A009, A016, A017 (all. nn. 1 e 2).
- f) Con determina D.S. I.I.S. Archimede prot. 2300 del 2/04/2021, trasmessa alla ricorrente mezzo mail il 7/04/2021, sono stati rettificati i precedenti provvedimenti prot. 6943 del 22/10/2020 e prot. 1127 del 19/02/2021, e convalidato, ancora una volta, il punteggio totale della prof.ssa Selvagio per come specificato alla superiore lettera e) e con la medesima motivazione (all. nn. 3 e 4).

Con provvedimento A.T. RG, prot. 1478 del 7/04/2021, pubblicato l'8/04/2021 – prendendo atto dei provvedimenti dell'I.I.S. Archimede prot. nn. 6943 del 22/10/2020, 1127 del 19/02/2021 e 2300 del 2/04/2021 e modificando parzialmente il proprio provvedimento prot. n. 853 del 24/02/2021 – è stato rettificato il punteggio totale della ricorrente attribuendo i punti per come meglio specificati alle superiori lettere e) ed f) (all. n. 5).

Così, dunque, alla ricorrente sono stati illegittimamente decurtati punti 30 ed è stata illegittimamente attribuita nelle graduatorie GPS II fascia della provincia di Ragusa una posizione peggiorativa rispetto a quella cui avrebbe diritto.

La prof.ssa Selvagio, per il tramite dell'avv. Carmelo Vanella, a mezzo pec del 3/05/2021, ha inviato all'I.I.S. Archimede e all'A.T. RG, ciascuno per la propria competenza, istanza di riesame ed annullamento in autotutela dei provvedimenti ritenuti illegittimi ed oggi impugnati con riconoscimento del diritto alla corretta valutazione dei titoli di servizio posseduti e, conseguentemente, del giusto punteggio di inserimento nelle GPS II fascia della provincia di Ragusa senza però alcun riscontro (all. n. 22).

\*\*\* \*\*

I provvedimenti di rettifica in riduzione e convalida del punteggio oggi impugnati devono ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi della prof.ssa Selvagio che, pertanto, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, avverso gli stessi propone impugnazione per i seguenti motivi:

#### IN DIRITTO

#### **I. ECCESSO DI POTERE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.**

L'I.I.S. Archimede motiva la rettifica in riduzione e convalida del punteggio della Ricorrente – provv. prot. nn. 6943 del 22/10/2020, nella sua ultima versione, trasmesso alla ricorrente a mezzo mail del 30/03/2021 (all. nn. 1 e 2) e 2300 del 2/04/2021, trasmesso alla ricorrente mezzo mail il 7/04/2021 (all. nn. 3 e 4) – ritenendo “che per il biennio corrente l'Ordinanza Ministeriale non prevede la valutazione di “altre attività di insegnamento”, fra i quali i servizi prestati presso le Accademie, Università, Conservatori ecc... .., essendo attività non curricolari” e “quindi che i servizi prestati presso l'Accademia di Belle Arti “Mediterranea” di Ragusa dalla S.V. dichiarati nella domanda di accesso alle GPS non possono essere valutati”.

L'I.I.S. in parola non indica, però, né la fonte né il ragionamento posto alla base del provvedimento. Nel testo normativo di riferimento per le GPS – O.M. 60/2020 – non vi è traccia della superiore affermazione e neanche spunto per un ragionamento che conduca ad una tale conclusione.

Preliminarmente, si rende necessario definire cosa deve intendersi per altre attività di insegnamento, per attività curricolari e per attività non curricolari o extracurricolari che dir si voglia.

- Altre attività d'insegnamento: sono tutte quelle attività non curricolari ossia quegli insegnamenti che, anche se svolti negli istituti di istruzione, Università o Istituzioni dell'A.F.A.M. non fanno parte dei curricula normali ed obbligatori di studio e che non possono essere ricondotte a specifiche classi di concorso o posti d'insegnamento.
- Attività curricolari: sono quegli insegnamenti previsti nel curriculum di studi, piano didattico o piano dell'offerta formativa che dir si voglia, di istituti di istruzione, Università o Istituzioni dell'A.F.A.M., identificati dal M.I.U.R. con una specifica classe di concorso, impartiti, per lo più durante l'orario ordinario delle lezioni.

Ad es. l'insegnamento di matematica presente nel curriculum di studi di qualsiasi istituto di istruzione primaria e secondaria di 1° e 2° grado, nonché all'Università solo nel piano didattico di alcune lauree come quelle in matematica, fisica, economia e commercio, etc.; o l'insegnamento di filosofia (classe di concorso A018 e A019) presente nel curriculum di studi del liceo classico, scientifico e di recente in quello dell'artistico, nonché all'Università solo nel piano didattico di alcune lauree come quelle in storia e filosofia, lettere e filosofia, etc.

- Attività non curricolari o extracurricolari: sono, invece, quegli insegnamenti non previsti nel curriculum di studi



di istituti di istruzione, Università o Istituzioni dell'A.F.A.M., che possono essere, però, inseriti nel piano didattico o dell'offerta formativa come attività di potenziamento e/o approfondimento, non identificati dal M.I.U.R. con una specifica classe di concorso, per lo più svolti non durante l'orario ordinario delle lezioni ma in ore extra.

Ad es. i corsi educazione bancaria e finanziaria, mobilità in Europa 2018, acquaticamente insieme, l'atletica va a scuola, chimicamente, teatro, giornalismo, amici del Fai, il treno della memoria, ippoterapia, etc. tutti offerti come ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito della progettazione extracurricolare dall'I.I.S. Archimede di Modica, come emerge dal P.O.T.F (ALL. n. 23); i corsi autocad, imprenditori ed etica, tecniche pittoriche e scenografiche, laboratorio artistico e discipline plastiche, educazione alla salute, educazione alimentare, la bottega teatrale, tutti offerti come ampliamento dell'offerta formativa all'I.I.S. Carducci di Comiso come emerge dal P.O.T.F (ALL. n. 24).

Il solo fatto di essere insegnamenti impartiti nelle Accademie, Università o Conservatori non è né necessario né assolutamente sufficiente a qualificarli come "altre attività di insegnamento non curricolari" e, per questo, escluderli dalla valutazione dei titoli di servizio ai fini delle GPS.

Un insegnamento che è identificato dal M.I.U.R. con una specifica classe di concorso, che è presente nel curriculum di studio dell'istituto di istruzione, Università

o Istituzione dell'A.F.A.M., che è impartito durante l'ordinario orario delle lezioni, è curricolare.

Per continuare con l'esempio di cui sopra, dunque:

- è curricolare l'insegnamento di filosofia impartito al liceo classico o all'Università, laurea lettere e filosofia, perché identificato dal M.I.U.R. con una classe di concorso e presente nei rispettivi curricula di studi o piani didattici;
- non è curricolare il corso di teatro offerto come ampliamento dell'offerta formativa in qualsiasi istituto superiore o istituzione universitaria perché non identificato dal M.I.U.R. con nessuna classe di concorso e non presente nei curricula di studi o piani didattici;
- non è curricolare il corso di informatica tenuto al liceo classico perché, seppur astrattamente riconducibile alla classe di concorso A066, non è, però, previsto dal curriculum di studi dell'istituto.

Nel caso a mani, dunque, gli insegnamenti prestati dalla odierna ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa in "decorazione", "tecniche dell'incisione" e "tecniche della fotografia" per il fatto di essere tutti identificati dal M.I. con specifiche classi di concorso (rispettivamente G040, G080 e L040), di essere presenti nei curricula di studi e piani didattici sia di istituti d'istruzione superiore che di istituzioni dell'A.F.A.M. (all. nn. 25 pagg 14-15; 26 pagg 41-42; 27 pagg. 13-14 e 28 pagg. 1-2), di essere stati impartiti nelle ordinarie ore di lezione presso una scuola del sistema nazionale d'istruzione (all. nn. 8 9 10 11 12) sono insegnamenti curricolari e, pertanto, ne deriva che i provvedimenti oggi impugnati e la motivazione che ne è alla base sono solo frutto di un errore manifesto, di un'erronea valutazione da parte delle Amministrazioni resistenti.

La presenza nelle scuole del sistema nazionale d'istruzione (all. n. 32) e l'utilizzo indistinto e consolidato nel tempo, sia negli istituti d'istruzione superiore che nelle istituzioni dell'A.F.A.M., delle medesime classi di concorso ed in particolare di quelle di cui si controverte, non è assolutamente revocabile in dubbio. Ciò emerge chiaramente dai seguenti allegati:

- organico di diritto dell'A.S. 1997/1998 (all. n. 25 pagg. 14-15);
- fascicolo del personale – anagrafe professionalità docenti del 2012 (all. n. 26 pagg. 41-42);
- Decreto M.I.U.R. n. 123 del 30/09/2009 - Corsi primo livello Accademie, che all'art. 3 e nella allegata tabella B individua le corrispondenze tra le classi di concorso ed i settori artistico disciplinari delle Accademie di Belle Arti (all. n. 27 pagg. 13-14);
- bando di selezione pubblica per titoli dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, prot. 2065 del 31/08/2020, per l'insegnamento della classe di concorso G040 – decorazione (all. n. 28 pagg. 1-2);

## **2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15 CO. 3 e TAB A/4 C.2 O.M. N. 60/2020, ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.**

Il convincimento dell'I.I.S. Archimede secondo cui i servizi prestati presso le Accademie, le Università e i Conservatori sono di per sé stessi attività non curricolari e, pertanto, non possono essere valutati ai fini delle GPS oltre ad essere errato perché fondato, unicamente, sull'assenza nell'O.M. 60/2020 della indicazione delle "altre attività di insegnamento non curricolari" (motivo 1), è anche illegittimo perché viola manifestamente detta ordinanza, normativa esclusiva di riferimento per le GPS.

Infatti:

- secondo l'art. 15 co. 3 dell'O.M. 60/2020, "I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente" (all. n. 29).
- Secondo il punto C.2 della tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020, per il "servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie ... sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, sino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6 ..." (all. n. 30).



Alla luce di quanto sopra, ai fini della valutazione o dell'esclusione dalla valutazione di un servizio di insegnamento, dunque, le Amministrazioni resistenti avrebbero dovuto preliminarmente verificare:

- ex art. 15 co. 3:
  - 1) se il servizio è stato prestato con contratto atipico non da lavoro dipendente;
  - 2) se la scuola in cui il servizio è stato prestato è paritaria;
  - 3) se trattasi di insegnamento curricolare;
- ex Tabella A/4 punto C.2:
  - 4) la classe di concorso in cui il servizio è stato prestato;
  - 5) il posto in cui il servizio è stato prestato;
  - 6) il grado in cui il servizio è stato prestato;
  - 7) se il servizio è stato prestato in una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Nel caso di specie, il servizio prestato dalla odierna ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa sugli insegnamenti di "decorazione", "tecniche dell'incisione" e "tecniche della fotografia (o fotografia)", può e deve essere valutato per l'intero periodo perché possiede tutte le caratteristiche e soddisfa tutti i requisiti richiesti dall'O.M. come emerge chiaramente dai certificati di servizio (all. nn. 8 9 10 11 12) e dalla stampa SILAV relativa ai rapporti di lavoro della ricorrente (all. n. 31):

- 1) il servizio di insegnamento è stato prestato in virtù di contratto atipico non da lavoro dipendente (art. 15 co. 3);
- 2) il servizio di insegnamento è stato prestato presso l'Accademia di Belle Arti Mediterranea di Ragusa che è una scuola paritaria (art. 15 co. 3);
- 3) il servizio di insegnamento è stato prestato in "decorazione", "tecniche dell'incisione" e "tecniche della fotografia" (o semplicemente fotografia) che sono insegnamenti curricolari (art. 15 co. 3), in quanto:
  - sono tutti identificati dal M.I.U.R. con specifiche classi di concorso, rispettivamente G040, G080 e L040 (o G200),
  - sono presenti nei curricula di studi e piani didattici sia di istituti d'istruzione superiore che di Istituzioni dell'A.F.A.M.,
  - sono stati impartiti presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa che è una scuola del sistema nazionale d'istruzione,
  - sono stati impartiti durante l'ordinario orario delle lezioni;
- 4) il servizio è stato prestato nelle classi "G040 – decorazione", "G080 – tecniche dell'incisione" e "L040 – tecniche della fotografia", (Tab. A/4 C.2);
- 5) il servizio è stato prestato su posto comune docente (Tab. A/4 C.2);
- 6) il servizio è stato prestato nel grado dell'istruzione superiore offerta dalle Università e dalle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) (Tab. A/4 C.2).
- 7) il servizio è stato, nella qualità di docente, prestato presso l'Accademia di Belle Arti che è una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Con riferimento proprio a tale ultimo requisito, si precisa che è lo stesso M.I.U.R., sul proprio sito, alla pagina <https://www.miur.gov.it/web/guest/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione>, a definire ed illustrare l'organizzazione e l'articolazione del sistema nazionale di istruzione, indicando che l'istruzione universitaria, in generale, e quella offerta dalle Istituzioni dell'A.F.A.M., in particolare, è un grado del sistema nazionale di istruzione (all. n. 32) con la chiara conseguenza che, l'Accademia di Belle Arti Mediterranea di Ragusa è, incontrovertibilmente, una scuola paritaria del sistema nazionale di istruzione e, quindi, il servizio ivi prestato dalla ricorrente negli insegnamenti curricolari di "decorazione", "tecniche dell'incisione" e "tecniche della fotografia" è, altrettanto incontrovertibilmente, un servizio prestato su altra classe di concorso di altro grado e, ai sensi dell'art. 15 co. 3 e del punto C.2 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 dà diritto ad un massimo di 6 punti per ogni anno.

### **3. INOSSERVANZA DELLA NOTA M.I.U.R. 1290 DEL 22/07/2020, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 DISP. ATT. COD. CIV.**

Affermando che "... sono valutabili, solo ed esclusivamente, i titoli contemplati nelle tabelle" e che "se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque non valutabile", il M.I. nulla aggiunge alla lettera dell'O.M. 60/2020 e dei relativi allegati e, quindi, all'interpretazione letterale degli stessi, se non precisare, qualora ce ne fosse bisogno, che sono valutabili solo i titoli già presenti in quanto precaricati nel sistema.

Dunque, i titoli presenti a sistema, che possono essere scelti dall'aspirante nel menù a tendina in sede di compilazione della domanda per l'inserimento nelle GPS, tra i quali il servizio di insegnamento nelle classi di concorso "G040 – decorazione", "G080 – tecniche dell'incisione" e "L040 – tecniche della fotografia", già per il fatto di essere previsti, precaricati dal ministero e contemplati nelle tabelle, devono essere valutati e non possono essere esclusi come, invece, è avvenuto con i provvedimenti impugnati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la procedura informatica per la compilazione della domanda di inserimento nelle GPS, predisposta dal M.I., nella sezione "titoli di servizio", alla voce "insegnamento su cui è stato prestato il servizio", non permetteva la possibilità di inserire liberamente le classi di concorso, ma solo quella di sceglierle

dal menù a tendina tra quelle precaricate dal ministero e ivi vi erano proprio le classi specifiche delle discipline curriculari oggetto di insegnamento presso Accademie di Belle Arti e istituti di istruzione superiore scelte dalla ricorrente (all. n. 13 pagg. 24-26 e 29-30).

Stando al contenuto della superiore nota, se il M.I. non avesse voluto che certi insegnamenti fossero valutati, certamente, allora, non li avrebbe inseriti nel sistema.

Da ciò deriva, dunque, la chiara inosservanza da parte delle Amministrazioni resistenti anche delle note ministeriali e dei criteri interpretativi di cui all'art. 12 preleggi che individuano nel criterio letterale il primo approccio ad un testo normativo.

L'interpretazione dell'O.M. 60/2020 proposta dalla ricorrente (motivi 1 e 2) è proprio quella letterale che, nel caso a mani, si appalesa assolutamente chiara e pacifica. Quando le parole della legge non rendono dubbia la volontà del legislatore, non deve ricercarsi un pensiero diverso, che contraddica quello palese.

Alla luce del brocardo "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit!", il mancato inserimento nell'O.M. del riferimento ad "altre attività di insegnamento non curriculari" deve intendersi come la chiara volontà del M.I.U.R., di non voler valutare, ai fini delle GPS, gli insegnamenti non curriculari ovunque impartiti, ma non certo quella di escludere dalla valutazione gli insegnamenti curriculari impartiti in una scuola paritaria del sistema nazionale di istruzione, quale è, secondo lo stesso M.I.U.R. un'Istituzione dell'A.F.A.M. come, invece, prevedono inequivocabilmente l'art. 15 co. 3 e la Tab/A C.2 dell'O.M. 60/2020.

All'affermazione contenuta nella nota n. 1290/2020 "per fare un solo esempio, non sono previsti, e dunque non sono caricabili a sistema, i cosiddetti altri servizi di insegnamento", non può, assolutamente attribuirsi, per le ragioni sopra esposte, la conclusione cui è giunto l'I.I.S. Archimede secondo la quale devono essere esclusi aprioristicamente dalla valutazione tutti gli insegnamenti impartiti nelle Accademie perché le cc.dd. "altre attività d'insegnamento" sono per definizione attività non curriculari mentre quelle prestata dalla ricorrente sono chiaramente curriculari (cfr. motivi 1 e 2).

#### **4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 8 CO. 5 O.M. 60/2020 e ART. 3 COST., DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ.**

Il fine di evitare difformità nelle valutazioni che il M.I. intende perseguire delegando agli uffici scolastici provinciali il compito di valutare i titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la subdelega a scuole polo su specifiche classi di concorso, risulta manifestamente disatteso con chiara violazione dell'art. 8 co. 5 dell'O.M. 60/2020: manca, assolutamente, la benché minima uniformità di valutazione e prova ne sono i provvedimenti oggi impugnati.

Le dichiarazioni della odierna ricorrente, ai sensi della sopra citata norma, sono state controllate dall'A.T. RG, prima, e da ben due scuole polo dopo – l'I.I.S. G.B. Vico di Ragusa e l'I.I.S. Enrico Fermi di Vittoria – che non hanno rilevato alcunché.

Anche il terzo controllo (determina prot. 6943 del 22/10/2020, trasmessa a mezzo mail il 23/10/2020 (all. nn. 15 e 16) il quarto (determina prot. 1127 del 19/02/2021, trasmessa a mezzo mail in pari data (all. nn. 17 e 18) ed il quinto (determina prot. 6943 del 22/10/2021, trasmessa a mezzo mail il 3/03/2021 (all. nn. 20 e 21) operati dall'I.I.S. Archimede, primo contrattualizzante, non hanno rilevato alcuna irregolarità, se non poi al sesto controllo (determina prot. 6943 del 22/10/2020, trasmessa a mezzo mail il 30/03/2021 (all. nn. 1 e 2), e determina prot. 2300 del 2/04/2021, trasmessa a mezzo mail il 7/04/2021 (all. nn. 3 e 4), l'Istituto ha ritenuto, per le ragioni sopra esposte, errando, di escludere dal computo dei titoli di servizio gli insegnamenti impartiti, nella qualità di docente, nell'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa.

È, dunque, assolutamente palese che le valutazioni mancano di uniformità e che operando controlli isolati e/o campione, spesso su impulso di altri aspiranti che cercano in qualsiasi modo di recuperare posizioni nelle graduatorie inducendo in errore chi deve valutare, si creano delle considerevoli discriminazioni tra gli aspiranti, con gravi ripercussioni sul piano lavorativo e non, che costringono i soggetti controllati, il cui punteggio è erroneamente decurtato, a dover sostenere ingenti spese per eventuali ricorsi e a dover "inondare" gli uffici e/o gli istituti scolastici di istanze di accesso agli atti ed istanze di controllo/ricontrollo delle dichiarazioni di tutti coloro che risultano inseriti nelle GPS.

Nella inverosimile, denegata e non temuta ipotesi in cui il ragionamento posto dall'I.I.S. Archimede a fondamento dei provvedimenti di rettifica in riduzione e convalida del punteggio della ricorrente fosse ritenuto corretto, si dovrebbe, allora, riconoscere che il sistema di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS, così come predisposto dal M.I., è fallace e, nell'oggettiva impossibilità di garantire un trattamento uniforme per tutti gli aspiranti, con evidente lesione del principio costituzionale di uguaglianza e amministrativo di imparzialità, dovrebbe adottarsi un uguale metro di giudizio e non certo colpire l'aspirante controllato a campione lasciando i più scevri da qualsiasi provvedimento di rettifica, come ad oggi avviene. Per moltissimi aspiranti inseriti nelle GPS, infatti, risulta ancora oggi valutato il servizio prestato presso le Accademie di Belle Arti in generale e presso l'Accademia di Belle Arti Mediterranea di Ragusa in particolare.

Proprio il rispetto del principio di imparzialità avrebbe imposto alle Amministrazioni resistenti controlli a tappeto di tutti gli aspiranti con dichiarati titoli di servizio dichiarati in Università, Accademie e Conservatori cosa, chiaramente, molto semplice, disponendo di domande di inserimento telematiche.

## **5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO.**

*I provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi anche per la violazione del “principio dell’affidamento” che discende dalla legittima aspettativa della ricorrente alla stabilità della valutazione dei titoli di servizio che si sostanzia, come di recente precisato dalla Suprema Corte, nell’“aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione fondata sulla buona fede” (Cass. Civ. SS. UU. sent. 8236 del 28/04/2020) e che la Corte di Giustizia ha qualificato come “principio fondamentale della comunità” e come “principio di civiltà”.*

*I titoli di servizio relativi agli insegnamenti impartiti, nella qualità di docente, presso le Accademia di Belle Arti sono sempre stati valutati nel tempo; la normativa ministeriale ne prevedeva la valutazione fin dal 2007. Nel caso che in questa sede ci occupa, i servizi prestati dalla ricorrente, nella qualità di docente, presso l’Accademia di Belle Arti “Mediterranea” di Ragusa sono stati correttamente valutati punti 6 ciascuno, e punti 30 totali fin dal momento di presentazione della domanda di inserimento nelle GPS (6/08/2020) e tale valutazione è stata confermata da 5 diversi controlli condotti da 4 diversi soggetti (A.T. RG, I.I.S. G.B. Vico di Ragusa, l’I.I.S. Enrico Fermi di Vittoria, I.I.S. contrattualizzante) da parte delle Amministrazioni resistenti, come ampiamente illustrato nel motivo precedente.*

*La giurisprudenza di legittimità ritiene diffusamente che la tutela del legittimo affidamento del cittadino “è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa” (Cass. Civ. sent. nn. 21513/2006; 5931/2001; 1756/2002, 7080/2004; 10982/2009; ord. N. 26505/2006).*

## **6. VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 241/1990 – MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO.**

*I provvedimenti oggi impugnati sono illegittimi anche sotto il profilo della mancanza assoluta di una qualsiasi comunicazione alla ricorrente dell’avvio del procedimento, il cui provvedimento conclusivo avrebbe, come realmente ha, prodotto effetti immediati e diretti nella sfera giuridica del soggetto interessato con la chiara conseguenza che la prof.ssa Selvagio è stata privata della possibilità di produrre osservazioni e deduzioni partecipando al procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse, risultando all’esito enormemente danneggiata.*

## **7. VIOLAZIONE ART. 3 L 241/1990 – DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.**

*Il disposto dell’art. 3 della L 241/1990 “ogni provvedimento amministrativo ... deve essere motivato” e “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie” sancisce l’obbligo generalizzato di compiuta motivazione finalizzato a far emergere in forma chiara e non equivoca l’iter logico- giuridico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al Giudice di esercitare il proprio controllo.*

*Nel caso a mani, i provvedimenti impugnati non descrivono assolutamente l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione, essi recano solo una mera “parvenza di motivazione” che non trova riscontro nella normativa che disciplina la materia (O.M. 60/2020) e che, anzi, è sostanzialmente smentita proprio dagli art. 15 co. 3 e Tab. A/4 C.2 della detta ordinanza.*

*Secondo il G.A. se dalla lettura del provvedimento, dalla graduatoria o in mancanza di un riscontro al reclamo formulato, non sono chiare le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli di servizio, con la conseguenza che i provvedimenti impugnati appaiono non adeguatamente motivati, gli stessi andrebbero annullati obbligando le amministrazioni resistenti alla rivalutazione dei titoli (T.A.R. LAZIO – ROMA sent. 9744/2020 pubblicata 25/09/2020).*

## **8. INOSSERVANZA DELLA NOTA M.I.U.R. N. 1550 DEL 4/09/2020, VIOLAZIONE ARTT. 21 E SS. C.P.A., ECCESSO DI POTERE.**

*Le Amministrazioni resistenti disattendono, ancora una volta, le indicazioni del M.I. contenute nella nota n. 1550/2020 e nel C.P.A. relative all’opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati. La loro condotta caratterizzata dal più assoluto immobilismo dinnanzi al reclamo presentato dalla odierna ricorrente, si pone in chiaro contrasto con tutti quei principi di logicità, congruità, efficacia, efficienza, imparzialità e buona amministrazione che devono ispirare l’operato della P.A., sostanziano, al contrario, un processo valutativo incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta, o financo in un vero e proprio eccesso di potere.*

*Il diritto all’imparzialità che si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l’organo amministrativo compia un’istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti risulta assolutamente violato.*

### **DOMANDA CAUTELARE ISTANZA DI SOSPENSIONE**

*Nel caso a mani ricorrono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in Mora.*

*Il primo emerge chiaramente dalla forza delle argomentazioni logico-giuridiche avanzate dalla ricorrente a*



sostegno delle proprie ragioni nelle superiori difese, che qui devono intendersi interamente riportate e trascritte. In ordine alla sussistenza del grave ed irreparabile danno, invece, si evidenzia che le GPS, saranno utilizzate per il conferimento di incarichi di supplenza in favore dei docenti precari anche per l'A.S. 2021/22; che il corretto posizionamento in graduatoria determina la possibilità o meno di essere convocati per la stipula di contratti a tempo determinato; che la illegittima decurtazione di punti 30 con conseguente retrocessione della posizione della ricorrente nelle graduatorie, senza una corrispondente retrocessione degli altri aspiranti per i quali, invece, continuano a valutarsi i servizi prestati presso le Accademie di Belle Arti – considerate le peculiari classi di concorso, l'esiguo numero di scuole in cui tali insegnamenti si impartiscono, le poche ore disponibili nell'organico (la classe A061 in cui la ricorrente è stata convocata e sta prestando servizio è presente in una sola scuola in tutta la provincia) – determinerà, con ogni probabilità, l'impossibilità per la stessa, madre da quattro mesi, di essere convocata e/o di ottenere un contratto di lavoro e quindi un sostentamento per sé e per la propria famiglia, con conseguente compressione della possibilità di crescere professionalmente e lesione ingiusta del diritto al lavoro.

Non va neanche assolutamente trascurato il fatto che il punteggio derivante dai titoli di servizio inserito nel 2020 si cristallizzerà non permettendo al successivo rinnovo il reinserimento dei titoli precedentemente inseriti e poi esclusi. Ciò causerà gravissimo ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente che, da un lato, perderà definitivamente il punteggio totalizzato in 5 anni di insegnamento e, dall'altro, si vedrà definitivamente ed illegittimamente superata da tutti gli altri aspiranti – tanti – i cui titoli di servizio per gli insegnamenti prestati nelle Accademie continuano ad essere valutati.

Nel caso di specie è dunque chiaro che, in mancanza di un provvedimento cautelare, il periodo occorrente per la pronuncia sul merito potrebbe pregiudicare l'effettività della chiesta tutela giurisdizionale.

\*\*\* \*\*

In virtù di tutto quanto sopra premesso in fatto ed in diritto, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti conclusioni:

**piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito**

per tutti i motivi meglio espressi in ricorso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

**in via cautelare:**

- sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati nella parte in cui rettificano in riduzione il punteggio dell'odierna ricorrente;
- disporre la immediata correzione del punteggio dell'odierna ricorrente, eventualmente con riserva, attribuendo alla stessa punti 104 (anziché 74) nella classe di concorso A010; punti 99 (anziché 69) nelle classi di concorso A001 e A061; punti 98 (anziché 68) nelle classi di concorso A002, A003, A005, A006, A007, A009, A016, A017 ovvero quelli provati o ritenuti di giustizia;
- in subordine, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, la rivalutazione del punteggio con il computo dei titoli di servizio illegittimamente pretermessi.

**Nel merito:**

- annullare i provvedimenti impugnati, nella parte in cui, in violazione dell'art. 15 co. 3 e della Tabella A/4 punto C.2 dell'O.M. 60/2020 escludono dalla valutazione il servizio prestato dalla odierna ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa, pari a punti 30 come spiegato in parte motiva (motivi 1 e 2);
- condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, alla rettifica del punteggio della prof.ssa Selvagio Emanuela valutando, come prescritto dall'art. 15 co. 3 e dalla Tabella A/4 C.2. dell'O.M. 60/2020, i servizi dalla stessa prestati presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa punti 6 ciascuno per un totale di punti 30 e attribuendo alla stessa complessivamente punti 104 (anziché 74) nella classe di concorso A010; punti 99 (anziché 69) nelle classi di concorso A001 e A061; punti 98 (anziché 98) nelle classi di concorso A002, A003, A005, A006, A007, A009, A016, A017 ovvero quelli ritenuti provati o di giustizia;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento totale o parziale del presente ricorso, condannare le Amministrazioni resistenti, ognuna per la loro competenza – ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 60/2020 e al fine di attuare l'uniformità ricercata – il controllo/riconferma e la conseguente rettifica del punteggio di tutti gli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Ragusa nelle classi A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017, A061, che abbiano dichiarato e ricevuto la valutazione di servizi prestati in Università, Conservatori e/o Accademie.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.

**Dichiarazione di valore:**

Si dichiara che il contributo unificato da versare per la presente controversia è pari ad € 325,00, in applicazione degli artt. 9 e 13 commi 3 e 6bis del T.U. 115/2002, vertendosi in materia di pubblico impiego di valore indeterminabile.











controllo sulla legittimità di ogni atto della pubblica amministrazione” (Cass. Civ., SS.UU., 16 luglio 2008, n. 19510).

Inoltre, la Suprema Corte “ha già da tempo riconosciuto la rilevanza, sul terreno del riparto di giurisdizione in materia concorsuale, del contrarius actus di autotutela postumo avente a oggetto la precedente attività di diritto pubblico, nel senso che la controversia che investa proprio tale atto debba essere radicata dinanzi al G.A. (Cass. SS.UU., n. 19510/2008 cit.; 26 febbraio 2010, n. 4648)”.

**2. Valutabilità del servizio prestato dalla docente presso l'Accademia di Belle Arti “Mediterranea” di Ragusa ai fini delle GPS.**

La negazione della valutabilità dei titoli di servizio della ricorrente contenuta nelle memorie difensive dei resistenti cozza palesemente con il disposto dell'art. 15 co.

3 dell'O.M. 60/2020, rubricato: “Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio” nonché con quanto previsto nella “tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, allegato A/4 all'O.M. 60/2020, al punto C.2, per le ragioni ampiamente esposte in ricorso, al punto 2, pagg. 11 e ss.

**3. L'Accademia di Belle Arti “Mediterranea” di Ragusa è una scuola del sistema nazionale d'istruzione.**

L'Accademia di Belle Arti “Mediterranea” di Ragusa ha ottenuto il legale riconoscimento degli studi a decorrere dall'A.A. 1997/1998, con il Decreto dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia n. 247 del 6/05/1998, modificato con il decreto n. 291 del 21/05/1998, come riportato dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, di sabato 13 marzo 1999, n. 12 (ALL. n. 35 in calce pag. 3, e in calce alla pag. 48).

Tale indicazione è riportata anche su tutti i certificati prodotti (all. nn. da 8 a 12 ricorso).

Diversamente da quanto affermano i resistenti, la presenza dell'Accademia di Belle Arti “Mediterranea” di Ragusa tra le istituzioni A.F.A.M. legalmente riconosciute è verificabile agli indirizzi:

- [http://www.miur.it/0004Alta\\_F/0027Istitu/0041Accade/index\\_cf4.htm](http://www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/0041Accade/index_cf4.htm) (ALL. n. 36 pag. 5);

- <http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/afam-accademie-belle-arti-legalmentericonosciute#tabistituti> (ALL. n. 37 pag. 3).

Il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – d.lgs n. 297 del 16/04/1994 – per le Accademie di Belle Arti prevede la possibilità di ottenere il pareggiamento delle Accademie di Belle Arti Statali od il riconoscimento legale (art. 376).

La presenza nella raccolta della normativa vigente in materia di istruzione, delle scuole di ogni ordine e grado di un Capo (capo VI, Titolo VIII, Parte II) rubricato “Accademie di Belle Arti” colloca di diritto e senza possibilità di smentita le Accademie di Belle Arti in genere e quelle pareggiate o legalmente riconosciute in particolare tra le scuole di ogni ordine e grado e quindi tra le scuole del sistema nazionale d'istruzione.

Laddove ce ne fosse bisogno, quanto sopra è confermato anche dal M.I.U.R. sul proprio sito, all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioniafam-riconosciute>, ove si legge: “Il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale” (ALL. n. 38 pag. 1).

Il rapporto tra le scuole paritarie e quelle legalmente riconosciute è un rapporto di genere a specie: la categoria “scuole paritarie” va intesa in senso ampio e comprensivo delle varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento: autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate, etc. In proposito, sul sito del M.I.U.R., all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/sapere-la-differenza-tra-lescuole-paritarie-e-le-scuole-private>, si legge: “La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell'articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate...) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie” (ALL. n. 39).

**4. Classi di concorso G40 – decorazione, G80 – tecniche dell'incisione, L40 tecniche della fotografia.**

L'affermazione dei resistenti circa il fatto che “il servizio svolto dalla prof.ssa Selvagio su insegnamenti curriculari specifici dell'Accademia nella classi di concorso L040 (Tecnica della fotografia), G080 (Decorazione) e G040 (Tecnica dell'incisione) non può essere valutato in quanto non trova corrispettive classi di concorso in nessuna scuola secondaria di secondo grado compresa nel Sistema Nazionale ...” è smentita per le ragioni che seguono:

1) dagli allegati nn. 25, 26 e 27 al ricorso, emerge chiaramente la presenza nelle scuole del sistema nazionale d'istruzione in generale ed in quelle secondarie di secondo grado in particolare delle classi di concorso nelle quali la ricorrente ha prestato servizio (cfr. ricorso punto 1 da pag. 10);

2) se le classi nelle quali la ricorrente ha prestato servizio presso l'Accademia di Belle Arti “Mediterranea” di Ragusa non esistessero anche nelle scuole secondarie di secondo grado comprese nel sistema nazionale d'istruzione e non potessero essere valutate ai fini delle GPS, allora ci si chiede per quale assurda ragione nel sistema informatico predisposto ad hoc per la presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di istituto e di supplenze le classi in parola sono state previste, precaricate dal ministero e rese



selezionabili dal menù a tendina. Si sottolinea al riguardo il fatto che la procedura informatica per la compilazione della domanda di inserimento nelle GPS, nella sezione "titoli di servizio", alla voce "insegnamento su cui è stato prestato il servizio", non permetteva la possibilità di inserire liberamente le classi di concorso, ma solo quella di sceglierle dal menù a tendina tra quelle precaricate dal ministero (cfr. ALL. n. 13 ricorso, pagg. 24-26 e 29-30).

\*\*\*\*\*

Contrariis reiectis, si insiste per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare ivi avanzata.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

**In via istruttoria:**

- si producono:

35) Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, parte prima, di sabato 13 marzo 1999, n. 12;

36) stampa pagina [http://www.miur.it/0004Alta\\_F/0027Istitu/0041Accade/index\\_cf4.htm](http://www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/0041Accade/index_cf4.htm) - Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

37) stampa pagina <http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/afam-accademie-bellearti-legalmente-riconosciute#tabistituti> - Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

38) stampa pagina <https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioni-afam-riconosciute-> Istituzioni AFAM riconosciute;

39) stampa pagina <https://www.miur.gov.it/sapere-la-differenza-tra-le-scuoleparitarie-e-le-scuole-private-differenza-scuole-paritarie-e-scuole-private>.

Modica/Catania, 17/07/2021

Avv. Carmelo Vanella"

< **(All. D)** >

**"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
SEDE DI CATANIA  
SEZIONE II – R.G. n. 1088/2021  
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA  
C.C. 21 LUGLIO 2021**

\*\*\*\*\*

Gli avvocati Francesco Giardina e Carmelo Vanella, procuratori della ricorrente, insistono in ricorso e nelle memorie di difesa e replica e contestano tutto quanto aversativamente chiesto, dedotto ed eccepito. In particolare, fanno rilevare:

- che la giurisdizione del G.A. nella materia de qua è prevista dall'art. 9 dell'O.M. 60 del 10/07/2020, rubricato "Pubblicazione graduatorie – Ricorsi" ed è stata ritenuta sussistente dall'Ecc.mo TAR adito in aderenza all'orientamento espresso sia dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nella sentenza n. 102 del 12/02/2021, che dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2007 del 9/03/2021 (cfr. ordinanze TAR Catania nn. 159 del 24/03/2021, 241 del 29/04/2021, 322 del 9/06/2021, 363 del 23/06/2021).
- Che la negazione della valutabilità del servizio prestato dalla ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa viola la normativa vigente in materia – art. 15 co. 3 e Tab. A/4 punto C.2, dell'O.M. 60/2020.
- Che l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa è una scuola del sistema nazionale d'istruzione perché:
  - ha ottenuto il legale riconoscimento con i Decreti dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia nn. 247 del 6/05/98 e 291 del 21/05/98 – G.U.R.S., parte I, 13/03/99, n. 12;
  - risulta essere presente negli elenchi delle istituzioni A.F.A.M. legalmente riconosciute pubblicati dal M.I.U.R. sul proprio sito internet agli indirizzi: [http://www.miur.it/0004Alta\\_F/0027Istitu/0041Accade/index\\_cf4.htm](http://www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/0041Accade/index_cf4.htm) e <http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/afam-accademie-belle-arti-legalmente-riconosciute#tabistituti>
  - Il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" – d.lgs n. 297 del 16/04/1994 – prevede per le Accademie di Belle Arti la possibilità di ottenere il pareggioamento od il riconoscimento legale (art. 376).
  - Sul sito del M.I.U.R., all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioni-afam-riconosciute> si legge che "Il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali) ...
  - Il rapporto tra scuole paritarie e legalmente riconosciute è da intendersi come un rapporto di genere a specie in cui la categoria "scuole paritarie" va intesa in senso ampio e comprensivo delle varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate, etc.) come risulta dalla pagina <https://www.miur.gov.it/sapere-la-differenza-tra-le-scuole-paritarie-e-le-scuole-private> del sito del M.I.U.R.

- Che il servizio prestato dalla ricorrente nelle classi di concorso G40 – decorazione, G80 – tecniche dell'incisione, L40 tecniche della fotografia presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa è valutabile perché dette classi:
  - sono e sono state sempre presenti nelle scuole del sistema nazionale d'istruzione in generale ed in quelle secondarie di secondo grado in particolare, come emerge dagli allegati nn. 25, 26 e 27 al ricorso (cfr. ricorso pag. 10);
  - se non esistessero anche nelle scuole secondarie di II grado comprese nel sistema nazionale d'istruzione e non fossero valutabili, allora non sarebbero dovute essere presenti, precaricate dal M.I. e selezionabili dal menù a tendina, nel sistema informatico predisposto ad hoc per la presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di istituto e di supplenze GPS 2020/2022 (ALL. n. 13 ricorso, pagg. 24-26 e 29-30).

Modica/Catania, 19/07/2021

Avv. Francesco Giardina

Avv. Carmelo Vanella"

< (All. E) >

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEDE DI CATANIA

SEZIONE II

R.G. n. 1088/2021

MEMORIA DIFENSIVA E DI REPLICA

C.C. 21 LUGLIO 2021

**PER:**

la prof.ssa Selvagio Emanuela, [REDACTED] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Giardina (GRD FNC 74E22 H163T) del Foro di Ragusa, e Carmelo Vanella (VNL CML 81L12 H163E) del Foro di Ragusa,

- ricorrente;

**CONTRO:**

Ministero dell'Istruzione, c.f. 80185250588; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, c.f. 80018500829; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, c.f. 92005900888; Istituto d'Istruzione Superiore Archimede di Modica, c.f. 90030220884, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,

- resistenti;

**E NEI CONFRONTI:**

Giardina Concetta, [REDACTED]; Giunta Barbara, [REDACTED]; Lacognata Enrico, [REDACTED] di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole per la ricorrente del presente giudizio;

- controinteressati;

\*\*\* \*\*

In considerazione di quanto aversativamente chiesto, dedotto ed eccepito, che in toto si contesta in fatto ed in diritto, si insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in ricorso e si precisa quanto segue.

**I. Giurisdizione del Giudice Amministrativo.**

La deduzione in via pregiudiziale di rito di parte resistente circa il difetto di giurisdizione è infondata sia sul piano normativo che giurisprudenziale.

La normativa di riferimento per le GPS prevede la competenza del G.A. Nell'O.M. 60 del 10/07/2020, all'art. 9 rubricato "Pubblicazione graduatorie – Ricorsi", si legge, infatti, che "Il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell'Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto" e che "Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni".

Inoltre, gli originari dubbi relativi alla giurisdizione nella materia de qua sono stati di recente risolti anche dall'Ecc.mo TAR adito, aderendo all'orientamento espresso sia dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nella sentenza n. 102 del 12/02/2021, che dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2007 del 9/03/2021, nel senso della sussistenza, in materia, della giurisdizione del G.A. (cfr. ordinanze TAR CT nn. 159 del 24/03/2021, 241 del 29/04/2021, 322 del 9/06/2021, 363 del 23/06/2021).

In particolare, sia il Consiglio di Giustizia Amministrativa che il Consiglio di Stato nelle superiori pronunce hanno preso le mosse dalla sentenza a SS.UU. n. 21198/2017 nella quale la Suprema Corte, pur affermando la generale sussistenza della giurisdizione del G.O. per le controversie relative al collocamento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente – e pur non escludendo una possibile residuale giurisdizione del G.A. – è pervenuta ad una diversa conclusione nelle controversie riguardanti le graduatorie d'istituto, poiché in tal caso, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura

*concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale – che, nel caso di specie, corrisponderebbero rispettivamente al D.M. 60/2020, alla tabella A/4 allegata al D.M. 60/2020, agli U.S.P. e alle scuole Polo ex art 8 co 5 D.M. 60/2020, alle GPS (graduatorie provinciali supplenze). E, per l'effetto, ricorre, quindi, la giurisdizione del G.A. ai sensi dell'art. 63, co 4, del d.lgs 165/2001, a norma del quale "restano devolute alla giurisdizione del G.A. le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".*

*In proposito va ricordato il tradizionale principio per cui "la giurisdizione sulla legittimità di tutto quanto attiene al processo selettivo va devoluta al giudice amministrativo, al Giudice cioè cui è istituzionalmente devoluto ogni controllo sulla legittimità di ogni atto della pubblica amministrazione" (Cass. Civ., SS.UU., 16 luglio 2008, n. 19510).*

*Inoltre, la Suprema Corte "ha già da tempo riconosciuto la rilevanza, sul terreno del riparto di giurisdizione in materia concorsuale, del contrarius actus di autotutela postumo avente a oggetto la precedente attività di diritto pubblico, nel senso che la controversia che investa proprio tale atto debba essere radicata dinanzi al G.A. (Cass. SS.UU., n. 19510/2008 cit.; 26 febbraio 2010, n. 4648)".*

## **2. Valutabilità del servizio prestato dalla docente presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa ai fini delle GPS.**

*La negazione della valutabilità dei titoli di servizio della ricorrente contenuta nelle memorie difensive dei resistenti cozza palesemente con il disposto dell'art. 15 co. 3 dell'O.M. 60/2020, rubricato: "Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio" nonché con quanto previsto nella "tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado", allegato A/4 all'O.M. 60/2020, al punto C.2, per le ragioni ampiamente esposte in ricorso, al punto 2, pagg. 11 e ss.*

## **3. L'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa è una scuola del sistema nazionale d'istruzione.**

*L'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa ha ottenuto il legale riconoscimento degli studi a decorrere dall'A.A. 1997/1998, con il Decreto dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia n. 247 del 6/05/1998, modificato con il decreto n. 291 del 21/05/1998, come riportato dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, di sabato 13 marzo 1999, n. 12 (ALL. n. 42 in calce pag. 3, e in calce alla pag. 48).*

*Tale indicazione è riportata anche su tutti i certificati prodotti (all. nn. da 8 a 12 ricorso).*

*Diversamente da quanto affermano i resistenti, la presenza dell'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa tra le istituzioni A.F.A.M. legalmente riconosciute è verificabile agli indirizzi:*

*- [http://www.miur.it/0004Alta\\_F/0027Istitu/0041Accade/index\\_cf4.htm](http://www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/0041Accade/index_cf4.htm) (ALL. n. 43 pag. 5);*

*- <http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/afam-accademie-belle-arti-legalmentericonosciute#tabistituti> (ALL. n. 44 pag. 3).*

*Il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – d.lgs n. 297 del 16/04/1994 – per le Accademie di Belle Arti prevede la possibilità di ottenere il pareggiamento delle Accademie di Belle Arti Statali od il riconoscimento legale (art. 376).*

*La presenza nella raccolta della normativa vigente in materia di istruzione, delle scuole di ogni ordine e grado di un Capo (capo VI, Titolo VIII, Parte II) rubricato "Accademie di Belle Arti" colloca di diritto e senza possibilità di smentita le Accademia di Belle Arti in genere e quelle pareggiate o legalmente riconosciute in particolare tra le scuole di ogni ordine e grado e quindi tra le scuole del sistema nazionale d'istruzione.*

*Laddove ce ne fosse bisogno, quanto sopra è confermato anche dal M.I.U.R. sul proprio sito, all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioni-afam-riconosciute>, ove si legge: "Il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale" (ALL. n. 45 pag. 1).*

*Il rapporto tra le scuole paritarie e quelle legalmente riconosciute è un rapporto di genere a specie: la categoria "scuole paritarie" va intesa in senso ampio e comprensivo delle varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento: autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate, etc. In proposito, sul sito del M.I.U.R., all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/sapere-la-differenza-tra-lescuole-paritarie-e-le-scuole-private>, si legge: "La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell'articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate...) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie" (ALL. n. 46).*

*Se fosse vero, come sostiene parte resistente, che l'Accademia di Belle Arti Mediterranea di Ragusa non sarebbe una scuola paritaria allora, sarebbe una scuola non paritaria e, pertanto, dovrebbe essere inserita nell'elenco regionale, aggiornato annualmente, delle scuole non paritarie, come stabilito dal MIUR all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/sapere-la-differenza-tra-le-scuole-paritarie-e-le-scuole-private> (ALL. n. 46) , con*



*l'ulteriore conseguenza che, seppure la regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione, la stessa non potrebbe rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale. Invece, l'Accademia di Belle Arti Mediterranea di Ragusa non risulta inserita nel suddetto elenco regionale delle scuole non paritarie ed i titoli di studio rilasciati dalla stessa hanno valore legale nel territorio dello Stato.*

**4. Classi di concorso G40 – decorazione, G80 – tecniche dell'incisione, L40 tecniche della fotografia.**

*L'affermazione dei resistenti circa il fatto che "il servizio svolto dalla prof.ssa Selvagio su insegnamenti curriculari specifici dell'Accademia nella classi di concorso L040 (Tecniche della fotografia), G080 (Decorazione) e G040 (Tecnica dell'incisione) non può essere valutato in quanto non trova corrispettive classi di concorso in nessuna scuola secondaria di secondo grado compresa nel Sistema Nazionale ..." è smentita per le ragioni che seguono:*

*1) dagli allegati nn. 25, 26 e 27 al ricorso, emerge chiaramente la presenza nelle scuole del sistema nazionale d'istruzione in generale ed in quelle secondarie di secondo grado in particolare delle classi di concorso nelle quali la ricorrente ha prestato servizio (cfr. ricorso punto 1 da pag. 10);*

*2) se le classi nelle quali la ricorrente ha prestato servizio presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa non esistessero anche nelle scuole secondarie di secondo grado comprese nel sistema nazionale d'istruzione e non potessero essere valutate ai fini delle GPS, allora ci si chiede per quale assurda ragione nel sistema informatico predisposto ad hoc per la presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di istituto e di supplenze le classi in parola sono state previste, precaricate dal ministero e rese selezionabili dal menù a tendina. Si sottolinea al riguardo il fatto che la procedura informatica per la compilazione della domanda di inserimento nelle GPS, nella sezione "titoli di servizio", alla voce "insegnamento su cui è stato prestato il servizio", non permetteva la possibilità di inserire liberamente le classi di concorso, ma solo quella di sceglierle dal menù a tendina tra quelle precaricate dal ministero (cfr. ALL. n. 13 ricorso, pagg. 24-26 e 29-30).*

**5. Rifiuto dell'amministrazione resistente a cessare la condotta integrante: violazione e falsa applicazione dell'art. 8 co 5 O.M. 60/2020, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione principio di imparzialità e di quello dell'affidamento (punti 4 e 5 ricorso).**

*Con istanza del 7/08/2021, inviata a mezzo pec, acquisita dall'U.S.P. RG con prot. n. 3534 del 7/08/2021, la ricorrente, consapevole del fatto che molti aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Ragusa, classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017, A061, continuano, ingiustamente, ancora a beneficiare della valutazione dei titoli prestati presso le Accademie di Belle Arti in genere e/o presso l'Accademia di Belle Arti Mediterranea di Ragusa in particolare, ha richiesto all'U.S.P. di riferimento – che ai sensi dell'art. 8 co. 5 O.M. 60/2020 risulta tenuto – il controllo / ricontrollo dei titoli di servizio degli aspiranti, senza però, ad oggi, ricevere alcun riscontro (ALL. n. 47). Tale omissione che continua a far sussistere – oltre la violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento, l'ingiustizia manifesta, la violazione principio di imparzialità e di quello dell'affidamento (cfr. punti 4 e 5 ricorso pag. 15 e ss.) – un'ingiustificata ed inammissibile disparità di trattamento che postergando la posizione della istante nelle classi in cui è inserita concretamente ha recato e continuerà a recare alla stessa grave pregiudizio perché, in occasione delle chiamate da GPS, saranno preferiti aspiranti la cui posizione più favorevole nelle graduatorie dipende solamente dalla valutazione dei titoli di servizio che per la istante sono stati esclusi.*

\*\*\* \*\*

*Contrarii reiectis, si insiste per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare ivi avanzata.*

*Con vittoria di spese, competenze e onorari.*

*In via istruttoria:*

*- si producono:*

*42) Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, parte prima, di sabato 13 marzo 1999, n. 12;*

*43) stampa pagina [http://www.miur.it/0004Alta\\_F/0027Istitu/0041Accade/index\\_cf4.htm](http://www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/0041Accade/index_cf4.htm) - Accademie di belle arti legalmente riconosciute;*

*44) stampa pagina <http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/afam-accademie-belle8arti-legalmente-riconosciute#tabistituti> - Accademie di belle arti legalmente riconosciute;*

*45) stampa pagina <https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioni-afam-riconosciute> - Istituzioni AFAM riconosciute;*

*46) stampa pagina <https://www.miur.gov.it/sapere-la-differenza-tra-le-scuoleparitarie-e-le-scuole-private-differenza-scuole-paritarie-e-scuole-private>;*

*47) istanza di controllo / ricontrollo titoli di servizio aspiranti inseriti nelle GPS classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017, A061.*

*Modica/Catania, 1/10/2021*

Avv. Carmelo Vanella”

< **(all. G)** >

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA



**SEDE DI CATANIA**  
**SEZIONE II**  
**R.G. n. 1088/2021 – Udienza 11/11/2024**  
**MEMORIA CONCLUSIONALE EX ART. 73 co. 1 C.P.A.**

**PER:**

la prof.ssa Selvagio Emanuela, [REDACTED] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Giardina (GRD FNC 74E22 H163T) e Carmelo Vanella (VNL CML 81L12 H163E) del Foro di Ragusa,

- ricorrente;

**CONTRO:**

Ministero dell'Istruzione, c.f. 80185250588; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, c.f. 80018500829; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, c.f. 92005900888; Istituto d'Istruzione Superiore Archimede di Modica, c.f. 90030220884, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,

- resistenti;

**E NEI CONFRONTI:**

Giardina Concetta, [REDACTED] Giunta Barbara, [REDACTED] Lacognata Enrico, [REDACTED] di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole per la ricorrente del presente giudizio;

- controinteressati.

Preliminarmente giova rilevare il permans dell'interesse della ricorrente al ricorso e ad ottenere il riconoscimento e la valutazione del servizio prestato, in qualità di docente, presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa, in considerazione degli effetti che una pronuncia favorevole avrebbe sul proprio punteggio, anche nelle attuali GPS AA.SS. 2024/25 e 2025/26 ed in quelle future.

**FATTO E DIRITTO**

La ricorrente, docente precaria nella scuola secondaria, con domanda avente numero di prot. m-pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.12173506.06-08-2020, (all. n. 13) è stata inserita nelle GPS II fascia della provincia di Ragusa per le classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017, A061, per gli AA.SS. 2020/21 e 2021/22.

Nella suddetta domanda la ricorrente ha correttamente inserito, tra le altre cose, i servizi prestati negli anni dal 2012/13 al 2016/17, nella qualità di docente, presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa, che sono stati tutti, altrettanto correttamente, valutati punti 6 ciascuno e complessivamente punti 30, secondo la Tabella A/4, punto C.2, allegata all'O.M. 60/2020 (cfr. pag. 4 ricorso e all. n. 8 9 10 11 12).

Detto punteggio è stato più e più volte controllato e convalidato ai sensi dell'art. 8 co. 5 O.M. 60/2020 – la prima volta dall' U.S.R. per la Sicilia, Uff. IX, A.T. di Ragusa, la seconda volta, n. q. di scuole polo, dall'I.I.S. G.B. Vico di Ragusa e dall'I.I.S. Enrico Fermi di Vittoria, la terza, la quarta e la quinta volta, n. q. di scuola contrattualizzante, dall'I.I.S. Archimede di Modica – (cfr. pag. 6 ricorso e all. da n. 15 16 17 18 19 20 21).

In occasione di un ulteriore sesto controllo, però, l'I.I.S. Archimede – con determina prot. 6943 del 22/10/2020, modificazione il testo, trasmessa a mezzo mail il 30/03/2021 (all. nn. 1 e 2) e con determina prot. 2300 del 2/04/2021, trasmessa a mezzo mail il 7/04/2021 (all. nn. 3 e 4) – ha decurtato dal computo del punteggio i servizi di insegnamento impartiti dalla ricorrente, nella qualità di docente, all'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa ritenendo "che per il biennio corrente l'Ordinanza Ministeriale non prevede la valutazione di "altre attività di insegnamento", fra i quali i servizi prestati presso le Accademie, Università, Conservatori ecc....., essendo attività non curricolari" e "quindi che i servizi prestati presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa dalla S.V. dichiarati nella domanda di accesso alle GPS non possono essere valutati".

Quanto sopra ha costretto la prof.ssa Selvagio, dopo aver instato invano l'annullamento in autotutela, ad adire codesto Ill.mo T.A.R. esponendo le ragioni di cui al ricorso che devono intendersi in questa sede tutte integralmente riportate e trascritte al pari delle memorie integrative depositate il 13/07/2021 ed il 17/07/2021 nonché nelle note di trattazione scritta dell'udienza depositate il 20/07/2021.

L'avvocatura ha fondato la propria difesa sostanzialmente su pochi argomenti di seguito riportati e già puntualmente smentiti dalla ricorrente con gli atti ed i documenti ritualmente depositati.

\*

Secondo la resistente "... il servizio specifico dichiarato dalla docente è stato svolto presso l'Accademia di Belle Arti Mediterranea di Ragusa, servizio che nelle GPS valide per il biennio 2020/22 non poteva essere valutato ... in quanto rientra tra le "altre attività d'insegnamento" (attività non curricolari, o comunque attività d'insegnamento prestate presso Università ed Accademie) la cui valutazione era prevista nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 e che non trova corrispettivo nelle GPS valide per il biennio scolastico 2020/22".

La ricorrente ha, invece, compiutamente dimostrato l'infondatezza di tale affermazione. La stessa ha, infatti, provato che il servizio prestato presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa possiede innegabilmente tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento ossia l'O.M. 60/2020 che all'art. 15 co. 3

dispone che "i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente"; e al punto C.2 della tabella A/4 allegata alla detta ordinanza dispone che "il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie ... sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, sino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6 ..." (cfr. ricorso punto 2 pag. 11 e seg. ed all. nn. 29 e 30).

Questa difesa ha anche approfonditamente definito e tracciato le differenze tra "altre attività d'insegnamento", "attività curricolari" ed "attività non curricolari o extracurricolari" (cfr. ricorso punto 1 pag. 8 e seg.) ed ha dimostrato che proprio secondo il M.I.U.R. l'istruzione universitaria, in generale, e quella offerta dalle Istituzioni dell'A.F.A.M., quali appunto l'Accademia di Belle Arti, in particolare, sono un grado del sistema nazionale di istruzione (all. n. 32),

\*\*

Secondo la resistente "l'Accademia di Belle Arti di Ragusa non è una scuola paritaria riconosciuta tale ai sensi del D.lgs. 62/2000 (che comprende esclusivamente le Istituzioni scolastiche dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola secondaria di secondo grado), bensì legalmente riconosciuta..."

La ricorrente ha, invece, compiutamente provato che si tratta di affermazione priva di fondamento giuridico. Dalla lettura della L. 62/2000 (non d.lgs), infatti, non si possono assolutamente trarre le conclusioni riportate dall'avvocatura. Questa difesa ribadisce che la scuola legalmente riconosciuta è una tipologia di scuola paritaria e lo si ricava pacificamente proprio dal co. 7 della citata Legge così come riportato dal M.I.U.R. sul proprio sito ove è scritto che "La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell'articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate...) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie" (all. n. 39), cosa che è avvenuta con il D.L. n. 250 del 5/12/2005 (convertito, con modifiche, con la L. n. 27 del 3/02/2006) il cui art. 1bis ha effettivamente ricondotto le scuole non statali alle due sole tipologie di scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

Anche la Cassazione, riferendosi alla L. 62/2000, afferma che "... il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato ... all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria ..." (Cass. Civ., Sez. Lav. Sent. n. 16708 del 17/06/2024).

\*\*\*

Secondo la resistente "... il servizio svolto dalla prof.ssa Selvagio su insegnamenti curricolari specifici dell'Accademia nelle classi di concorso L040 (Tecniche della fotografia), G080 (Decorazione) e G040 (Tecnica dell'incisione) non può essere valutato in quanto non trova corrispettive classi di concorso in nessuna scuola secondaria di secondo grado compresa nel Sistema Nazionale e, pertanto, non può essere ricondotto al servizio svolto nelle classi di concorso degli insegnamenti curricolari impartiti nei licei o negli istituti tecnici".

La ricorrente ha, invece, compiutamente provato che le classi di concorso in parola non sono specifiche dell'Accademia ma sono presenti anche nelle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione. Le classi L040 (Tecniche della fotografia), G080 (Decorazione) e G040 (Tecnica dell'incisione) sono presenti nell'organico di diritto della scuola secondaria (all. n. 25 pag. 9 e 10), nell'elenco delle classi di abilitazione all'insegnamento anche della scuola secondaria (all. n. 26 pag. 41 e 42), nella tabella di corrispondenza tra le classi di concorso ed i settori artistico disciplinari delle accademie di belle arti di cui alla Tabella B del D.M. n. 123 del 30/09/2009 (all. n. 27 pag. 13 e 14), nel bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatorie d'istituto per l'anno accademico 2020/2021 dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (all. n. 28 pag. 1 e 2).

Prova dell'esistenza delle classi di concorso in parola nella scuola secondaria di secondo grado è chiaramente fornita anche dal fatto che nella procedura di redazione dell'istanza di inserimento nelle GPS 2020/2022 – procedura non a libera compilazione ma guidata, che consente all'istante di inserire i servizi prestati solo scegliendoli tra quelli precaricati dal sistema – vi era la presenza e quindi la possibilità di selezionare proprio le classi L040, G080 e G040 come risulta dalla domanda di inserimento della ricorrente nelle GPS (all. n. 13 pagg. 24-26 e 29-30).

Se come sostiene l'avvocatura tali classi di concorso non esistono nella scuola dalla primaria alla secondaria di secondo grado allora non si comprende perché nelle GPS che sono graduatorie provinciali supplenze dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, il ministero avrebbe inserito la possibilità di scegliere dette classi di concorso esclusivamente universitarie. Delle due l'una!

\*\*\*\*

Secondo la resistente "... l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa legalmente riconosciuta non risulta presente nell'elenco delle Istituzioni dell'Alta formazione Artistica, musicale e coreutica riconosciute dal Ministero, da ciò discende che la stessa non fa parte delle scuole del sistema nazionale d'istruzione".

La ricorrente ha, invece, compiutamente provato che l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa è stata

legalmente riconosciuta e quindi ha fatto parte del sistema nazionale d'istruzione dal 6/05/1998 al 2/08/2016 perché la stessa ha ottenuto il legale riconoscimento con i Decreti dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia nn. 247 del 6/05/98 e 291 del 21/05/98 – G.U.R.S., parte I, 13/03/99, n. 12 (all. n. 35 in calce pag. 3, e in calce alla pag. 48) e perché il legale riconoscimento le è stato revocato il 2/08/2016 con provvedimento del M.I.U.R. avente prot. MIUR.AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALE(U).0018880.02-08-2016 (all. n. 48). In questo lasso temporale l'Accademia de quo ha legalmente operato nel sistema nazionale d'istruzione. Fermo comunque il fatto che questa difesa a smentita ha anche prodotto link e stampe del sito internet del M.I.U.R. in cui si rileva la presenza dell'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa tra le istituzioni A.F.A.M. legalmente riconosciute (cfr. punto 3 pag. 3 memorie depositate il 17/07/2021 e all. nn. 36 pag. 5 e 37 pag. 3).

\*\*\*\*\*

In ultimo, i rapporti tra l'I.I.S. Archimede e l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa così come le lamentele circa la non immediatezza delle risposte, sono assolutamente irrilevanti ai fini del giudizio, sia perché l'Istituto ha ricevuto le informazioni richieste sia soprattutto perché l'Istituto era già in possesso di tutte le informazioni richieste in quanto le stesse erano già tutte contenute nei certificati di servizio consegnati dalla ricorrente in occasione della contrattualizzazione ed ai fini del controllo e della convalida del punteggio (all. nn. 8 9 10 11 12). Giova rilevare che l'Accademia nel riscontrare la richiesta dell'I.I.S. Archimede ha precisato che "la docente Selvagio Emanuela ha prestato servizio presso la nostra Accademia con attività di insegnamento curriculare (prevista dal piano di studi curriculare ordinario)" (cfr. all. n. 7 e 10 alla memoria difensiva della resistente).

\*\*\*\*\*

Per le medesime ragioni sopra esposte questa difesa ritiene abbia errato il Giudice dell'ordinanza di rigetto della misura cautelare resa il 6/10/2021 nel ritenere che "i servizi svolti dalla ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti di Ragusa non trovano previsione, quali titoli non curricolari, nelle tabelle per l'attribuzione dei punteggi allegate all'Ordinanza ministeriale n. 60/2020 e, inoltre, il predetto ente non è qualificabile come scuola paritaria ai sensi dell'art. 15 c.3 della predetta Ordinanza".

\*\*\*\*\*

Per quanto sin qui esposto è pacifico dunque ritenere che il servizio prestato dalla ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa deve essere valutato punti 6 per ciascun anno perché conformemente alla normativa in materia art. 15 co. 3 O.M. 60/2020 e tabella A/4 punto C.2 allegata alla medesima:

- 1) il servizio di insegnamento è stato prestato in virtù di contratto atipico non da lavoro dipendente (art. 15 co. 3).
- 2) Il servizio di insegnamento è stato prestato presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa che è stata una scuola legalmente riconosciuta e quindi, per le ragioni spiegate, paritaria dal 6/05/1998 al 2/08/2016 (art. 15 co. 3).
- 3) Il servizio di insegnamento è stato prestato dalla ricorrente in "decorazione" (G080), "tecniche dell'incisione" (G040) e in "tecniche della fotografia" (L040) che sono insegnamenti curricolari stante il fatto che a) sono tutti insegnamenti identificati dal M.I.U.R. con specifiche classi di concorso; b) sono presenti nei curricula di studi e piani didattici sia di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e delle Istituzioni dell'A.F.A.M.; c) sono stati impartiti presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa che è una scuola del sistema nazionale d'istruzione; d) sono stati impartiti durante l'ordinario orario delle lezioni (Tab. A/4 C.2).
- 4) Il servizio è stato prestato su posto comune docente (Tab. A/4 C.2);
- 5) Il servizio è stato prestato nel grado dell'istruzione superiore offerta dalle Università e dalle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) (Tab. A/4 C.2).
- 6) Il servizio è stato prestato, nella qualità di docente, presso l'Accademia di Belle Arti che è una scuola del sistema nazionale di istruzione (Tab. A/4 C.2).

\*\*\*\*\*

In virtù di tutto quanto espresso in ricorso, nelle memorie integrative depositate il 13/07/2021 ed il 17/07/2021, nelle note di trattazione scritta dell'udienza depositate il 20/07/2021, nonché nelle presenti memorie conclusionali, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

**CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere il ricorso promosso, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.

Modica/Catania, 8/10/2024.

Avv. Francesco Giardina

Avv. Carmelo Vanella"

\*\*\* \*\* \*

Conseguentemente ed in coerenza con il ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Catania e con gli ulteriori atti depositati, comunque tutti sopra riportati e trascritti (All. **B**, **D**, **E**, **F** e **H**),



la prof.ssa Selvagio Emanuela, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### **RICORRE IN RIASSUNZIONE**

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Ragusa affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti per la discussione, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Selvagio Emanuela ad avere valutati e riconosciuti, come prescritto dall'art. 15 co. 3 e dalla Tabella A/4 C.2. dell'O.M. 60/2020, i servizi dalla stessa prestati presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa, punti 6 ciascuno, per un totale di punti 30; e, per l'effetto,
- condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, all'attribuzione alla ricorrente di punti 30, ovvero di quelli ritenuti provati e/o di giustizia, da aggiungersi a quelli oggi posseduti, nelle GPS nelle classi di concorso A001 (oggi AM01), A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017 (oggi AS01), A061, previa, se necessaria, dichiarazione di illegittimità e disapplicazione dei provvedimenti impugnati nella parte in cui, in violazione dell'art. 15 co. 3 e della Tabella A/4 punto C.2 dell'O.M. 60/2020, escludono dalla valutazione il servizio prestato dalla odierna ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa.
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento totale o parziale del presente ricorso, condannare le Amministrazioni resistenti, ognuna per la loro competenza – ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 60/2020 e al fine di attuare l'uniformità ricercata – al controllo/ricontrollo e alla conseguente rettifica del punteggio di tutti gli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Ragusa nelle classi A001(oggi AM01), A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017(oggi AS01), A061, che abbiano dichiarato e ricevuto la valutazione di servizi prestati in Università, Conservatori e/o Accademie.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, tenuto particolarmente conto delle modalità di redazione degli atti ai sensi dell'art. 4 co 1bis del D.M. 55/2014.

**Dichiarazione di valore: si dichiara che il contributo unificato da versare per la presente controversia è pari ad € 259,00, in applicazione degli artt. 9 e 13 del T.U. 115/2002, vertendosi in materia di pubblico impiego di valore indeterminabile.**

**In via istruttoria:**

- si chiede di ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione e la produzione in giudizio degli indirizzi di residenza dei docenti potenzialmente controinteressati ossia quelli collocati, in virtù degli innumerevoli provvedimenti di rettifica del punteggio nel tempo

emanati, in una posizione migliore rispetto quella della ricorrente e che, pertanto, verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso.

- si producono:

- a) contratto I.I.S. Archimede di Modica prot n. 5335 del 9/09/2024;
- b) ricorso al TAR Sicilia - Catania notificato;
- c) memoria difensiva Avvocatura dello Stato Ufficio distrettuale di Catania;
- d) memoria difensiva e di replica Selvagio Emanuela;
- e) note di trattazione scritta udienza Selvagio Emanuela;
- f) memoria difensiva e di replica Selvagio Emanuela;
- g) TAR Sicilia – Catania (Sez. II) ord. n. 00583/2021 Reg. Prov. Cau. del 6/10/2021 pubblicata il 6/10/2021;
- h) memoria conclusionale ex art. 73 co 1 C.P.A. Selvagio Emanuela;
- i) TAR Sicilia – Catania (Sez. III) sent n. 03829/2024 Reg. Prov. Coll. dell'11/11/2024, pubblicata il 18.11.2024;
  - 1) provv. I.I.S. Archimede prot. 6943 del 22/10/2020, trasmesso il 30/03/2021;
  - 2) mail 30/03/21 - trasmissione provv I.I.S. Archimede prot. 6943 - 22/10/2020;
  - 3) provv. I.I.S. Archimede prot. 2300 del 2/04/2021, trasmesso il 7/04/2021;
  - 4) mail 7/04/21 - trasmissione provv. I.I.S. Archimede prot. 2300 - 2/04/2021;
  - 5) provv. U.S.R. Sicilia – Uff IX – A.T. Ragusa prot. 1478 del 7/04/2021;
  - 6) provvedimento di ripubblicazione delle GPS prot. 3899 del 23/09/2020;
  - 7) GPS della provincia di Ragusa vigenti;
  - 8) certificato di servizio n. 54 del 28/09/2013 Accademia Belle Arti RG;
  - 9) certificato di servizio n. 135 del 17/07/2014 Accademia Belle Arti RG;
  - 10) certificato di servizio n. 81 del 19/11/2015 Accademia Belle Arti RG;
  - 11) certificato di servizio n. 96 del 21/06/2017 Accademia Belle Arti RG;
  - 12) certificato di servizio n. 121 del 5/06/2018 Accademia Belle Arti RG;
  - 13) domanda di inserimento GPS AA.SS. 2020/21 e 2021/22 prot. m-pi.AOOPOLIS. REGISTRO UFFICIALE.I.2173506.06-08-2020;
  - 14) contratto lavoro a tempo determinato I.I.S. Archimede prot 6082 - 23/09/20;
  - 15) provv. D.S. I.I.S. Archimede 6943 del 22/10/2020, trasmesso il 23/10/2020;
  - 16) mail 23/10/20 - trasmissione provv. I.I.S. Archimede prot. 6943 - 22/10/2020;
  - 17) provv. I.I.S. Archimede prot. 1127 del 19/02/2021, trasmesso in pari data;
  - 18) mail 19/02/2021 - trasmissione provv. I.I.S. Archimede prot 1127 19/02/2021;
  - 19) provv. U.S.R. Sicilia – Uff. IX – A.T. RG prot. 853 del 24/02/2021;

- 20) provv. I.I.S. Archimede prot. 6943 del 22/10/2021, trasmesso il 3/03/2021
- 21) mail 3/03/2021 - trasmissione provv. I.I.S. Archimede prot. 6943 22/10/2021;
- 22) istanza di riesame ed annullamento in autotutela provvedimenti: D.S. I.I.S. Archimede prot. 6943 del 22/10/20 trasmesso il 30/03/21; D.S. I.I.S. Archimede prot. 2300 del 2/04/21 trasmesso il 7/04/21; U.S.R. Sicilia, Uff. IX, A.T. RG prot. 1478 del 7/04/21;
- 23) P.T.O.F. I.I.S. Archimede – Modica 2015/2018;
- 24) P.T.O.F. I.I.S. G. Carducci – Comiso 2019/2022;
- 25) classi di concorso M.I.U.R.;
- 26) fascicolo del personale – anagrafe professionalità docenti;
- 27) decreto M.I.U.R. n. 123 del 30/09/2009;
- 28) Bando di selezione pubblica per titoli dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino prot. 2065 del 31/08/2020;
- 29) O.M. n. 60 del 10/07/2020;
- 30) tabella A/4 allegata all'O.M. n. 60 del 10/07/2020;
- 31) stampa SILAV – stato occupazionale – rapporti di lavoro Selvagio Emanuela;
- 32) stampa pagina <https://www.miur.gov.it/web/guest/sistema-educativo-diistruzione-e-formazione> - sistema nazionale di istruzione secondo il M.I.U.R.
- 33) istanza accesso atti amministrativi – U.S.R. Sicilia – Uff. IX – A.T. Ragusa;
- 34) istanza accesso atti amministrativi – I.I.S. Archimede di Modica.
- 35) Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, parte prima, di sabato 13 marzo 1999, n. 12;
- 36) stampa pagina [http://www.miur.it/0004Alta\\_F/0027Istitu/0041Accade/index\\_cf4.htm](http://www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/0041Accade/index_cf4.htm) - Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
- 37) stampa pagina <http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/afam-accademie-bellearti-legalmente-riconosciute#tabistituti> - Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
- 38) stampa pagina <https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioni-afam-riconosciute> - Istituzioni AFAM riconosciute;
- 39) stampa pagina <https://www.miur.gov.it/sapere-la-differenza-tra-le-scuoleparitarie-e-le-scuole-private> - differenza scuole paritarie e scuole private;
- 40) attestazione avvenuta pubblicazione sul sito U.S.R. Sicilia;
- 41) attestazione avvenuta pubblicazione sul sito M.I.U.R.;
- 42) Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, parte prima, di sabato 13 marzo 1999, n. 12;
- 43) stampa pagina [http://www.miur.it/0004Alta\\_F/0027Istitu/0041Accade/index\\_cf4.htm](http://www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/0041Accade/index_cf4.htm) - Accademie di belle arti legalmente riconosciute;



- 44) stampa pagina <http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/afam-accademie-belle8arti-legalmente-riconosciute#tabistituti> - Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
- 45) stampa pagina <https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioni-afam-riconosciute> - Istituzioni AFAM riconosciute;
- 46) stampa pagina <https://www.miur.gov.it/sapere-la-differenza-tra-le-scuoleparitarie-e-le-scuole-private> - differenza scuole paritarie e scuole private;
- 47) istanza di controllo / ricontrollo titoli di servizio aspiranti inseriti nelle GPS classi di concorso A001, A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017, A061.
- 48) Revoca legale riconoscimento Accademia di Belle Arti Mediterranea di Ragusa, prot. n. MIUR.AOODGSIFS.REGISTRO UFFICIALE (U).0018880.02-08-2016
- 49) istanza accesso atti amministrativi – U.S.R. Sicilia – Uff. IX – A.T. Ragusa – generalità controinteressati;
- 50) Graduatorie GPS provincia di Ragusa – provv. Prot. n. 4052 del 16/07/2025;
- 51) Graduatorie GPS provincia di Ragusa – graduatoria allegata a provv. Prot. n. 4052 del 16/07/2025;

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Modica, 11/08/2025.

*Avv. Carmelo Vanella*

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 150 E 151 C.P.C.**

Il sottoscritto avvocato Carmelo Vanella (VNLCML81L12H163E) del Foro di Ragusa, procuratore della prof.ssa Selvagio Emanuela, [REDACTED], [REDACTED], nell'ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenga necessaria l'integrazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella GPS di I fascia della Provincia di Ragusa nelle classi di concorso A001e A017 e nella GPS di II fascia nelle classi di concorso A001 (oggi AM01), A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017 (oggi AS01), A061, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati,

#### **PREMESSO**

- che il superiore ricorso ha per oggetto il diritto della ricorrente al riconoscimento e all'attribuzione del maggior punteggio di complessivi punti 30 nelle GPS della Provincia di

- Ragusa relativamente alle classi di concorso A001 (oggi AM01), A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017 (oggi AS01), A061, in funzione dei titoli di servizio posseduti ma illegittimamente pretermessi, nonché la disapplicazione dei provvedimenti impugnati;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole per la ricorrente del presente giudizio e, dunque, in caso di disapplicazione dei provvedimenti impugnati e corretta attribuzione del punteggio in favore della Ricorrente, individuabili in tutti coloro che si trovano in posizione migliore nelle GPS della provincia di Ragusa relativamente alle classi di concorso A001 (oggi AM01), A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017 (oggi AS01), A061;
  - che i nominativi dei suddetti controinteressati sono stati richiesti alle Amministrazioni resistenti (**ALL. N. 49**) senza, però, alcun riscontro;
  - che la notifica ai potenziali controinteressati risulta eccessivamente difficile ed onerosa dati: il considerevole numero di soggetti; le difficoltà nel recuperare i dati anagrafici, soprattutto la residenza; l'impossibilità di identificarli compiutamente dovuta all'incertezza sulla loro esatta collocazione nelle GPS, conseguenza dello stratificarsi di innumerevoli provvedimenti di rettifica dei punteggi, non seguiti, nel momento in cui si scrive, dalla ripubblicazione delle GPS aggiornate;
  - che ai sensi dell'art. 150 co. 1 c.p.c. *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*.

#### CONSIDERATO

- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo oltre che particolarmente onerosa: si ritiene, infatti, che non rientra nella diligenza media del potenziale convenuto in giudizio prendere costantemente visione del foglio annunci legali della provincia o della G.U. (C.d.S. sent. 106/1990);
- che si creerebbe una sostanziale disparità tra coloro che ricevono la notifica ordinaria dell'atto integrale – i quali potranno immediatamente e senza costi valutare la fondatezza e decidere se costituirsi – e coloro che, invece, sono destinatari della notificazione per pubblici proclami e conosceranno solo il sunto del ricorso – dovendosi costituire in giudizio per

- poterne estrarre copia integrale;
- che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica mediante pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet istituzionale delle Amministrazioni interessate al procedimento, come ormai ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria;
  - che la notificazione mediante pubblicazione integrale del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito del M.I.U.R. e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e/o dell'Ufficio XI – Ambito Territoriale di Ragusa è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità degli stessi a tutti i controinteressati, i quali potrebbero quindi intervenire nel presente procedimento;
  - che il M.I.U.R. sul proprio sito istituzionale, prevede una sezione destinata alla pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria <https://www.mim.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-1544>

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

#### **FA ISTANZA**

affinché la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del suesteso ricorso nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole per la ricorrente del presente giudizio e, dunque, in caso di corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuabili in tutti coloro che si trovano in posizione migliore nelle Graduatorie Provinciali Supplenze – GPS – della provincia di Ragusa relativamente alle classi di concorso A001 (oggi AM01), A002, A003, A005, A006, A007, A009, A010, A016, A017 (oggi AS01), A061, attraverso la pubblicazione, in via alternativa o cumulativa, sui siti web istituzionali, in apposita area tematica, del M.I.U.R., dell'U.S.R. e/o dell'Ufficio IX – A.T. RG, del testo integrale del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza, ovvero con le diverse modalità ritenute utili allo scopo.

Modica, 11/08/2025.

*Avv. Carmelo Vanella*

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Io sottoscritto Avv. Carmelo Vanella (VNL CML 81L12 H163E) iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Ragusa, con studio in Modica (RG) nel C.so S. Pertini n. 62,

#### **ATTESTO,**

ai sensi della normativa vigente, che la presente copia informatica è conforme - eccetto che per i dati oscurati - alla copia informatica contenuta nel fascicolo informatico rubricato al n. R.G.C.L. 2293/2025 del Tribunale di Ragusa Sezione Lavoro dal quale è stata estratta.<sup>29</sup>  
Modica, 29/09/2025.

Avv. Carmelo Vanella



